



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

1. E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 160 del Registro
del 25.11.2015

Oggetto: Atto di citazione in appello Cooperativa Sociale Onlus Suami
c/ Comune di Palma di Montechiaro – Nomina Legale

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 14,00 e
minuti ///, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ALOTTO CALOGERO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- CAPOBIANCO FRANCESCA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che, con atto di citazione la cooperativa Sociale Suami citava il Comune di Palma di Montechiaro e chiedeva la condanna dell'ente al versamento della somma di € 58.429,81 a titolo di rette di ricovero del sig. Meli Rosario, dal mese di novembre 2011 a quello di febbraio 2014, premettendo che in data 8/11/2011, su disposizione del Tribunale di Agrigento, il sig. Meli veniva accolto presso la struttura della medesima cooperativa al fine di eseguire trattamento psico farmacologico e programma terapeutico;

che il Comune di Palma di Montechiaro si costituiva in giudizio contestando ogni richiesta poiché il sig. Meli superava i requisiti reddituali previsti dal D.A. n.867/S7;

Che il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.735/2015 rigettava la domanda della società cooperativa sociale onlus Suami nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro compensando tra le parti le spese di lite;

Visto l'atto di citazione in appello ex art.342 c.p.c. avverso la sentenza n.735/2015 promosso dalla Cooperativa Sociale Onlus Suami avanti la Corte di Appello di Palermo, per l'udienza del 22 gennaio 2016 con l'invito a costituirsi nei termini e nei modi previsti dall'art.166 c.p.c., al fine di veder affermare la competenza del Comune di Palma relativamente al pagamento delle rette di ricovero del Sig. Meli ed inoltre dichiarare dovuto il credito vantato dalla Cooperativa;

Vista la nota prot. n. 29750 del 18/9/2015 del Capo Settore Affari Sociali e Culturali;

Ritenuto necessario che il Comune si costituisca nel giudizio avanti la Corte di Appello di Palermo;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 7744-7745;

Propone

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015.

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Di aver verificato ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.E.L. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Il Responsabile del procedimento
P. Arcadiipane



Il Proponente
Dott. Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica. Si attesta altresì la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rosa di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria .

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze



Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze



La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte di Appello di Palermo dalla Cooperativa Sociale Onlus Suami contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444 - 77445;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Dott. Lando Lilli
Aff. l. p. l. Dott. me Di Blei

STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0028592
del 10/09/2015

COPIA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

Corte d'Appello di Palermo

Atto di citazione in appello ex art 342 c.p.c.

avverso la sentenza n. 735/2015 emessa e pubblicata, dal Tribunale di Agrigento,
il 09.02.2015

Per la **Cooperativa Sociale Onlus SUAMI**, con sede legale a Licata (Ag) in Via Gela, n. 94, in persona del legale rappresentante Dott. Lupo Salvatore, PI: 02391270846, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Arrabito, CF: RRBNDR76P26H163V, presso il cui studio in Agrigento, in via Empedocle, n. 159, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax 0922 1836525 e all'indirizzo PEC: arrabito@pec.it.

-appellante

Contro

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco p. t., con sede a Palma di Montechiaro (AG), in Via Fiorentino, n. 89, PI: 00736930843 e CF: 81000070847, elettivamente domiciliato a Palma di Montechiaro, in Corso Sicilia, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ingrao che lo rappresenta e difende.

-appellato

PREMESSO

- Che, con atto di citazione ritualmente notificato, la cooperativa Suami, sopra meglio identificata, citava il Comune di Palma di Montechiaro chiedendo la condanna dell'ente convenuto al versamento dell'importo di € 58.429,81 a titolo di rette di ricovero del Sig. Meli Rosario dal mese di novembre 2011 a quello di febbraio 2014 premettendo che, in data 08.11.2011, su disposizione del Tribunale di Agrigento - Ufficio G.I.P., veniva accolto presso la struttura della medesima cooperativa, il Sig. Meli Rosario, al fine di seguire trattamento psico-farmacologico e programma terapeutico predisposti di concerto con il CSM territorialmente competente; che, con il superiore provvedimento, il Tribunale onerava l'attrice ad attivarsi "presso gli enti istituzionalmente competente per il rimborso delle relative spese"; che, con nota del 09.11.2011, prot. 132/11, la Cooperativa comunicava al Comune di Palma di Montechiaro l'inserimento del Meli presso la propria struttura, chiedendo all'ente l'assunzione dei relativi oneri economici; che, con nota del

***** 1
Via Atenea, 130 - Via Empedocle, n. 159 - 92100 Agrigento - Tel. 0922 28109 - fax: 09221835526 mobile +39 338 7576849
email: studio@avvocatoarrabito.it - PEC: arrabito@pec.it

STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SIMONA AIRO' FARULLA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

29.05.2015, prot. 12159, l'ente territoriale comunicava all'attrice che non avrebbe provveduto al rimborso delle prestazioni erogate in favore del Meli, superando questi i requisiti reddituali previsti dal D. A. n. 867/S7.

- Che, costituitosi il contraddittorio, venivano contestate ogni affermazione di *ex adverso*.
- Che il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice Dott. Illuminati, con **sentenza n. 735/2015**, rigettava la domanda della società cooperativa sociale onlus Suami nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro compensando tra le parti le spese di lite.

Tanto premesso l'impugnata sentenza è ingiusta per i seguenti motivi:

IN FATTO E IN DIRITTO

Con il presente scritto si impugna la suddetta sentenza esattamente nella parte meglio specificata ai punti illustrati nella pagina 3 della stessa dove si dice che *"E' facoltà degli Enti Locali, previa valutazione degli uffici di servizio sociale, non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dimissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare, ovvero dimostrino, complessivamente, adeguati livelli di benessere economico-sociale"*.

L'art. 1 della L. 328/2000, comma 1, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) recita testualmente: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione."*

Il comma 5 del medesimo articolo, poi, stabilisce che *"Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata."*

STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SIMONA AIRÒ FARULLA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

Ogni singolo articolo della sopra riferita normativa analizza scrupolosamente tutti gli aspetti rientrati nella materia oggetto del presente gravame.

In particolare, la disciplina volta all'individuazione dell'Ente tenuto a provvedere nei confronti dei soggetti che necessitano di ricovero in strutture assistenziali di tipo residenziale va focalizzata nell'art. 6 secondo cui *"I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265."*

Nello specifico, poi, il comma 4, della L. 328/2000, dove viene stabilito che «Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi al pagamento delle rette».

Il criterio risulta confermato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 che, all'art. 4, comma 5, prevede che «L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero».

Occorre sottolineare che ai Comuni, obbligati *ex lege* al pagamento delle rette di ricovero, sono assegnate dalla Regione Sicilia dei contributi per il ricovero dei disabili mentali presso le comunità alloggio, e ciò in virtù del fatto che la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile dei Comuni di riferimento.

Il Comune, astrattamente, nel caso in cui i parenti obbligati agli alimenti siano in grado, dal punto di vista economico, a versarli, potrebbe intentare un'azione legale tesa al recupero di quanto erogato a titolo di retta, ma non si capisce quale possa essere oggi lo strumento normativo fungente da base legittimamente, alla luce del fatto che l'unica norma contenente un'azione di rivalsa nei confronti dei parenti, la legge 3 dicembre 1931 n° 1580, è stata abrogata dall'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n° 112 (convertito attraverso la legge 6 agosto 2008 n° 133), con decorrenza 31 dicembre 2008.

STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SIMONA AIRÒ FARULLA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

Situazione, questa, di ancor più difficile soluzione per i Comuni, nella considerazione che i parenti, all'infuori degli alimenti, non hanno alcun altro obbligo giuridico nei confronti dell'alendo (parente anziano), nemmeno nel caso in cui si tratti del proprio genitore. Infatti, sembra arduo il richiamo all'art. 591 c.p. (concernente il delitto di abbandono di persone minori od incapaci), che si concretizzerebbe solo ove intervenga un obbligo di custodia, la sussistenza di incapacità dell'alendo ed il concretizzarsi di una situazione di pericolo.

Con **sentenza n° 2810 del 5.05.2009** il Consiglio di Stato, Sezione V, ha stabilito che, in materia di ricovero di infermi di mente, si deve ritenere che l'onere delle spese, incomba sul "**Comune di soccorso**", ossia del Comune di residenza alla data dell'ingresso, ove il ricovero abbia natura di assistenza sociale.

Nel caso esaminato dalla sentenza sopra riportata il Comune, dopo aver assunto per numerosi anni l'onere di spesa discendente dal ricovero dell'utente, infermo di mente, presso l'Istituto, ha deciso di interrompere l'erogazione economica ritenendo che fosse venuto meno lo stato di bisogno del ricoverato, detentore, ad avviso comunale, di risorse tali da farvi fronte autonomamente.

L'Istituto con ricorso al TAR, chiedeva emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, al quale il tribunale diede seguito rigettando l'opposizione medio tempore sollevata dal Comune.

Il TAR motivò la propria decisione adducendo che il comune su cui grava l'onere della prestazione di natura socio-assistenziale (quello, appunto, dove l'assistito aveva la residenza prima del ricovero) esercita l'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati, sicché è ininfluyente che il tutore dell'assistito si fosse sottratto al pagamento delle rette.

Al di là della conferma di quanto già sostenuto dal TAR, il massimo consesso si sofferma sulla questione più generale che le viene sottoposta, e cioè se il comune sia tenuto a pagare l'istituto di ricovero, salvo rivalsa totale o parziale verso il ricoverato o verso le persone tenute al suo mantenimento (quando, s'intende, tali persone non provvedano spontaneamente al pagamento delle rette); o se invece gravi sull'istituto l'onere d'informarsi sulle condizioni economiche del ricoverato, di ricercare le persone eventualmente tenute al mantenimento, di determinare la quota a carico di ciascuna di loro e di escuterle.

Così posta la questione, essa viene risolta dando all'Istituto **la facoltà di richiedere il pagamento del ricovero, in ogni caso, al Comune di soccorso**. I giudici considerano, da una parte, che le strutture di accoglienza hanno necessità di ricevere subito il denaro delle rette, con cui devono provvedere alla cura di persone, le quali non possono certo essere dimesse per mancato pagamento;

STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SIMONA AIRÒ FARULLA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

dall'altra che l'amministrazione di tali istituti non può essere gravata di incombeni che non le sono connaturali. Laddove è il Comune di residenza del ricoverato a conoscere, normalmente, la situazione economica e familiare del ricoverato e ad avere, in ogni caso, i mezzi e gli uffici idonei per effettuare le ricerche e ottenere le certificazioni eventualmente occorrenti, come dimostra il caso in esame. Oltre al fatto che, come pure è nel caso in esame, può esser necessario che il Comune debba determinare la quota di spesa a proprio carico e quella per la quale rivalersi.

Se ne evince, per concludere, che **la ratio** del rendere non i soggetti privati (siano essi l'alendo, i tenuti agli alimenti o i parenti a vario titolo intervenuti nell'ingresso) ma **il Comune il principale debitore della retta da erogarsi alla struttura**, risiede nelle particolari potestà pubbliche che si assommano in capo all'ente locale, e che gli consentono di trasferire velocemente le risorse economiche necessarie alle RSA o case di riposo, o comunità alloggio, risorse senza le quali è messa a repentaglio la permanenza stessa degli anziani in loco. Sarebbe dunque opportuno che il legislatore codifichi presto la posizione del Comune nell'ambito dei c.d. **contratti d'inserimento**, in modo da evitare gli equivoci discendenti dall'attuale, ambiguo assetto di rapporto triangolare, per trasformarlo invece in un più chiaro rapporto bilaterale tra struttura residenziale e Comune, fatta salva la possibilità, in capo a questo ente, di poter fare ricorso a sicuri strumenti di escussione automatici laddove si rilevi la capienza reddituale del beneficiario.

Ma vi è di più. Lo scrivente procuratore evidenzia che nella fattispecie in esame, non viene in considerazione alcuna convenzione tra l'ente locale e la cooperativa: le prestazioni erogate, hanno, piuttosto, ad oggetto un **ricovero effettuato in virtù di provvedimenti giudiziari**, idonei, come tali, a fondare l'azione di inadempimento da parte dell'Ente ospitante. A tal proposito, si riporta qui di seguito quanto espresso in merito, dalla **Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 19036 del 03.09.2010**, *"...di fronte all'ordine incondizionato del Giudice e all'obbligo legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o, magari, di una convenzione tra Cooperativa e Comune: né si applicano i contratti relativi alla Pubblica Amministrazione, né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege"*.

Ciò è ulteriormente ribadito dall'art. 2 del D. A. 867/S7 che testualmente così recita: *"L'accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio sanitari istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale e compatibilmente con le risorse disponibili dalla L. n. 328 dell'08/11/00 è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad*

STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SIMONA AIRÒ FARULLA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti della Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali...”

Nel caso di specie, si ribadisce che la comunità appellante, in data 08.11.2011, **su disposizione del Tribunale di Agrigento – Ufficio GIP**, accoglieva presso la propria struttura il Sig. Meli Rosario, nato il 23.03.1940 in Palma di Montechiaro ed ivi residente nella Via Dino Grandi, n. 47 al fine di seguire un trattamento psico-farmacologico ed un programma terapeutico predisposti di concerto con il CSM territorialmente competente.

Successivamente, in data 09.11.2011 prot. 132/11 la cooperativa ospitante comunicava all’Ente Comune l’inserimento presso la propria struttura del paziente, richiedendo il pagamento delle rette, poste, ai sensi della normativa di riferimento, a carico del Comune di residenza.

Come sopra riferito, vi è da sottolineare che i soggetti inseriti nelle comunità alloggio, titolari di invalidità, quindi di redditi propri, devono versare mensilmente ai Comuni una quota di compartecipazione commisurata al proprio reddito così come previsto dall’art. 7, comma a) del D. A. 867/S7 del 15.04.2003, con conservazione di una quota parte del reddito personale a salvaguardia dell’autonomia e delle pari opportunità (cfr. art. 6, comma 4 e art. 24, comma 1, lettera g, L. 328/2000).

A tal proposito alleghiamo le determinazioni dirigenziali di altri Comuni siciliani che, in situazioni analoghe, hanno deliberato conformemente alla normativa di riferimento.

Tanto affermato, l’odierno appellante

CITA

Il **Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco p. t., con sede a Palma di Montechiaro (AG), in Via Fiorentino, n. 89, PI: 00736930843 e CF: 81000070847, elettivamente domiciliato a Palma di Montechiaro, in Corso Sicilia, n. 10, presso lo studio dell’Avv. Domenico Ingrao che lo rappresenta e difende, a comparire innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per l’udienza del **22 gennaio 2016**, ore di rito, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i

6

STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SIMONA AIRO' FARULLA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 c.p.c. (appello incidentale), per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata:

- affermare la competenza del Comune di Palma di Montechiaro relativamente al pagamento delle rette per il ricovero del Sig. Meli Vincenzo;
- ed inoltre, dichiarare dovuto il credito vantato dalla Cooperativa Sociale Suami e per l'effetto condannare il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento della somma di € 58.429,81 relativa ai periodi ottobre – dicembre 2011, gennaio – dicembre 2012, gennaio – dicembre 2013 e gennaio – febbraio 2014, per le sopra esposte motivazioni, e la maggiore o minore somma che l'illustre Corte voglia quantificare.

Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € 58.429,81


Si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e il fascicolo di primo grado dell'appellante.

Si allegano documenti come da separato indice.

Salvo ogni diritto

Agrigento/Palermo, 08 settembre 2015

Avv. Andrea Arrabito




STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ROSANNA MANISCALCO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SIMONA AIRÒ FARULLA


AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. ADRIANO PATTI
AVV. SILVIA BATTAGLIA
DOTT. ENRICO FERRIGNO

PROCURA

Nomino e delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado anche di appello, l'Avv. Andrea Arrabito del foro di Agrigento, con studio in Agrigento, via Empedocle n. 159, presso il quale eleggo domicilio conferendo ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di accettare o derogare giurisdizione e competenza, proporre impugnazione e ricorsi, deferire e riferire giuramenti, transigere, conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanze relative al giudizio, rinunciare agli atti ed alla azione ed accettare analoghe rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicili, nominare e sostituire a se o evocare altri procuratori. Si autorizza il trattamento dei dati personali anche con mezzi informatici e telematici ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. Si dichiara di essere stato edotto dei diritti di cui alla citata legge. Dichiaro altresì, di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preventivamente alla mediazione/conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 04/03/2010.




Per Autentica
Avv. Andrea Arrabito



Cronologico n. 333/15

Ai sensi e per gli effetti della L. 21 gennaio 1994 n. 53, io sottoscritto, Avv. Andrea Arrabito, del Foro di Agrigento, con studio in Agrigento, via Empedocle n. 159, difensore della **Cooperativa Sociale Onlus Suami**, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento con delibera del 9 ottobre 2008, ho notificato copia conforme all'originale del su-esteso atto al **Comune di Palma di Montechiaro, in persona del sindaco p. t., con sede a Palma di Montechiaro, in Via Fiorentino, n. 89** avvalendomi del servizio postale in plico raccomandata R.R. dall'ufficio postale di Agrigento Centro--
raccomandata n. 76427816645-0

Avv. Andrea Arrabito



00 AG 2008
Per conformità



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Settore Servizi Sociali e Culturali

Prot. N. 29750 del 28/09/2015



Capo Settore Affari Legali e Tributarî
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Oggetto: Ricorso in appello avverso sentenza n. 735/2015 inoltrato dalla Ditta SUAMI.

In data 10 settembre u.s. è pervenuto ricorso in oggetto indicato e pur non avendo ricevuto la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha, evidentemente, chiuso il giudizio di primo grado accogliendo le argomentazioni a sostegno della difesa del Comune, lo scrivente non può che ribadire l'opportunità e la necessità della costituzione in giudizio avanti la Corte di Appello di Palermo.

Al riguardo si precisa che l'accesso ai servizi sociali è regolato dal D.P.R.S. 4 giugno 1996 e dal D.A. n.867/S7 che disciplina i criteri unificati di valutazione economica per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero dei soggetti con disabilità fisica psichica o sensoriale e sofferenti mentali. D'altra parte le amministrazioni locali sono chiamate ad un sempre maggiore impegno nel coniugare le carenze finanziarie per l'erogazione dei servizi alla persona e l'esigenza di assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali che tenga conto delle condizioni economiche dei beneficiari e delle loro famiglie.


Tanto per dovere d'ufficio.

Il Capo Settore Affari Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.11.2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 24.11.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

